



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione antiabuso di una doppia scissione parziale proporzionale seguita da un conferimento di partecipazioni

La rilevanza dei passaggi interni tra SGR e fondi immobiliari partecipanti al Gruppo Iva

I criteri di individuazione del committente in presenza di accordi quadro fra gruppi multinazionali

Le modalità di utilizzo dell'Ace nell'ambito del consolidato fiscale

Il trasferimento delle eccedenze Ires maturate prima dell'ingresso nel consolidato

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il mancato rinvio della detrazione Iva in caso di violazioni formali

I criteri per la determinazione della territorialità degli acquisti di servizi

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Le annualità accertabili sulle componenti di reddito pluriennali

Il giudizio di antieconomicità nelle transazioni infragruppo nazionali

La valutazione antiabuso di una doppia scissione parziale proporzionale seguita da un conferimento di partecipazioni

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 marzo 2021, n.225

L’Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli eventuali risvolti elusivi di una riorganizzazione societaria, attuata per separare il comparto immobiliare da quello di *holding*, attraverso due operazioni di scissione parziale proporzionale seguite da un conferimento di partecipazioni, nell’ambito del quale viene ricompreso anche il trasferimento dell’agevolazione *patent box*. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- non si ravvisano profili elusivi, in quanto l’obiettivo perseguito attraverso la complessiva riorganizzazione è quello di ottimizzare la catena di controllo; e
- la neutralità indotta da tali operazioni straordinarie è dunque lecita, perché finalizzate a un riassetto societario-partecipativo dotato di sostanza economica, in presenza altresì di valide ragioni extrafiscali non marginali.

[torna su](#)

La rilevanza dei passaggi interni tra Sgr e fondi immobiliari partecipanti al Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 marzo 2021, n.220

L’Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, ha chiarito che, al fine di stabilire se i passaggi interni di servizi tra una Società di gestione del risparmio, facente parte del Gruppo, e i fondi immobiliari dalla stessa istituiti e/o gestiti, rientrano nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, occorre che i beni e/o servizi trasferiti siano diretti ad un’attività separata, soggetta a detrazione ridotta o forfettizzata. Pertanto, ove risulti soddisfatta tale ultima condizione, il passaggio interno di servizi di gestione esenti da Iva, ai sensi dell’art.10, comma 1, n.1), del Decreto Iva, tra l’attività imputabile alla Sgr e i fondi immobiliari, assumerà rilevanza ai fini impositivi e dovranno essere assolti i connessi obblighi di fatturazione e registrazione.

[torna su](#)

I criteri di individuazione del committente in presenza di accordi quadro fra gruppi multinazionali

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 marzo 2021, n.217

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per individuare il committente ai fini Iva in presenza di accordi quadro fra gruppi multinazionali. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, al fine di individuare la controparte, il prestatore è tenuto ad esaminare la natura e l’utilizzazione del servizio reso, con la conseguenza che, il committente di una prestazione di servizi elettronici, è colui il quale invia al fornitore l’ordine di acquisto, a nulla rilevando l’eventualità che la capogruppo abbia stipulato un contratto globale con il produttore del *software*, avente il solo scopo di impegnare le società italiane ed estere parte del gruppo, a rifornirsi presso il medesimo soggetto.

[torna su](#)

Le modalità di utilizzo dell’Ace nell’ambito del consolidato fiscale

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 23 marzo 2021, n.7

L’Agenzia delle entrate, in materia di consolidato fiscale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo dell’Aiuto alla crescita economica (c.d. Ace), in presenza di perdite pregresse e di eventuali crediti d’imposta. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, l’eccedenza di rendimento nozionale attribuita alla *fiscal unit*, può essere utilizzata nei limiti del reddito complessivo netto dichiarato, già decurtato di eventuali crediti di imposta e di perdite riportate dagli esercizi precedenti. Inoltre, conclude l’Amministrazione finanziaria, anche in assenza di perdite, l’utilizzo di eventuali crediti d’imposta deve considerarsi “prioritario” rispetto all’utilizzo dell’Ace, cosicché l’eventuale rendimento non utilizzato per incapienza del reddito complessivo del gruppo, torna in capo alla singola consolidata.

[torna su](#)

Il trasferimento delle eccedenze Ires maturate prima dell’ingresso nel consolidato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 marzo 2021, n.201

L’Agenzia delle entrate, in materia di tassazione di gruppo, ha chiarito che, l’opzione di cui all’art.118, comma 2 del Tuir, per effetto del quale, le società che partecipano ad un consolidato fiscale possono trasferire alla *fiscal unit* il credito Ires maturato prima dell’ingresso nel consolidato stesso, affinché il medesimo possa essere utilizzato dalla società consolidante in compensazione “verticale” con il debito Ires del gruppo, può essere esercitata anche attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, purché il credito stesso risulti ancora disponibile al momento di effettuazione dell’integrazione e ferma restando la necessità di apporre il visto di conformità qualora il credito che si intende utilizzare in compensazione risulti maggiore di euro 5.000.

[torna su](#)

Il mancato rinvio della detrazione Iva in caso di violazioni formali

Corte di Giustizia – Sentenza del 18 marzo 2021, causa C-895/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, contrasta con la normativa europea, una disposizione in forza della quale la detrazione dell’Imposta relativa ad un acquisto intracomunitario nel corso del medesimo periodo in cui è dovuta l’Iva, è subordinata all’indicazione della stessa in una dichiarazione fiscale da presentare entro il termine di tre mesi, decorrente dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo tributario connesso all’acquisto dei beni. Infatti, aggiunge la Corte, il diritto alla detrazione dell’Iva deve essere esercitato, in linea di principio, nello stesso periodo in cui lo stesso è sorto, ossia quando l’imposta diviene esigibile e, pertanto, non può essere compatibile con il diritto dell’Unione europea, una disposizione che impedisca l’esercizio di tale diritto a causa dell’inosservanza di un requisito formale senza che siano prese in esame le circostanze che possono avere condotto a tale inosservanza.

[torna su](#)

I criteri per la determinazione della territorialità degli acquisti di servizi

Corte di Giustizia – Sentenza del 17 marzo 2021, causa C-459/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, un soggetto passivo Iva, agisce come tale, ai fini della determinazione del luogo di tassazione dei servizi generici, ai sensi dell'art.44 della direttiva (CE) del 28 novembre 2006, n.112, anche quando acquista servizi per sue attività non economiche svolte a titolo professionale. Infatti, afferma la Corte, l'art.44 della menzionata direttiva deve essere letto alla luce dell'ampia definizione di "soggetto passivo" recata dal precedente art.43, secondo cui, ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi, il soggetto che esercita anche attività escluse da Iva viene considerato soggetto passivo con riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese, con la possibilità di escludere unicamente i servizi destinati ad un utilizzo privato.

[torna su](#)

Le annualità accertabili sulle componenti di reddito pluriennali

Corte di Cassazione – Sentenza del 25 marzo 2021, n.8500

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini di decadenza dal potere di accertamento degli elementi reddituali pluriennali. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nelle ipotesi in cui il fatto fiscalmente rilevante interessa più annualità, è legittimo l'accertamento relativo alla rettifica di costi pluriennali derivanti da acquisti sostenuti in periodi di imposta per i quali l'Amministrazione finanziaria è decaduta da tale potere. Il principio, continua la Suprema Corte, rileva non solo per le componenti reddituali del reddito d'impresa (quali accantonamenti o ammortamenti), ma anche per:

- il controllo formale scaturente da spese che danno origine a detrazioni che vanno dilazionate su più anni;
- i crediti di imposta, che possono avere una dimensione pluriennale;
- il riporto a nuovo delle perdite.

Alla luce di detto principio, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione giustificativa di un determinato acquisto/costo sino allo spirare del termine di decadenza dell'ultima annualità, quand'anche fossero decorsi i dieci anni previsti dall' art.8, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212.

[torna su](#)

Il giudizio di antieconomicità nelle transazioni infragruppo nazionali

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 marzo 2021, n.8176

La Corte di Cassazione, in tema di *transfer pricing* "interno", ha chiarito che, la cessione di beni ad un prezzo diverso dal valore normale, di cui all'art.9 del Tuir, fra imprese dello stesso gruppo, tutte residenti nel territorio dello Stato, può rappresentare, in linea generale, indice di una condotta antieconomica, tale da giustificare un accertamento analitico-induttivo ex art.39, comma 1, lett.d) del dpr 29 settembre 1973, n.600. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, le transazioni tra società residenti e facenti parte del medesimo gruppo, effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del *transfer pricing* internazionale di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, tenendo in considerazione, altresì, che la valutazione di antieconomicità deve essere effettuata tenendo in debita considerazione la "logica del gruppo" e valorizzando il possibile temperamento dell'interesse collettivo rispetto a quello delle singole entità.

[torna su](#)

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it